



Martedì 17/01/2023

Determinazione del contributo unificato nelle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

A seguito di quesiti pervenuti, relativi a difficoltà interpretative dell'articolo unico della legge 319/1958, il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia), con la Circolare del 9 gennaio 2023, ha fornito indicazioni in merito alla determinazione del contributo unificato nell'ambito delle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

Il Ministero ha chiarito che le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù¹ di provvedimenti emessi nei giudizi per controversie individuali di lavoro (comma 1 dell'articolo unico della L n. 319/1958), sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 155/2002.

Allo stesso modo, le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del DPR n. 115/2002.

Qui il testo integrale della Circolare.

<https://www.giustizia.it>